

(N. 5-A)  
Urgenza

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

di concerto col Ministro dell'Interno

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA DEL SENATO  
IL 25 GIUGNO 1948

Comunicata alla Presidenza il 9 luglio 1948

Ratifica e proroga del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100,  
recante disposizioni penali per il controllo delle armi.

### RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI SENATORI. — Il primo punto che deve essere toccato nella presente relazione ha precipuamente carattere tecnico e formale.

Il disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati il 24 giugno u. s. e trasmesso alla Presidenza del Senato il giorno successivo, porta il titolo « Ratifica e proroga del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni penali per il controllo delle armi ». In tale disegno di legge si racchiude infatti un doppio ordine di norme: primo la ratifica (ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98) del decreto legislativo

5 febbraio 1948, e cioè di un atto compiuto dal Governo dopo l'entrata in vigore della Costituzione e prima della elezione delle nuove Camere; secondo la proroga fino al 30 giugno 1949 delle disposizioni contenute per l'appunto nel decreto legislativo 5 febbraio 1948, la cui efficacia era stata testualmente limitata sino al 30 giugno corrente (articolo 9). Ora il fatto che il Senato è chiamato ad esaminare il suddetto disegno di legge dopo la scadenza del termine fissato per la efficacia del decreto legislativo 5 febbraio può porre il dubbio se (a prescindere dalla ratifica) sia ancora possi-

bile la proroga di una serie di norme che hanno perduto vigore.

In coerenza con queste riflessioni la Commissione non si è dissimulata la opportunità, per scrupolo di correttezza, di proporre che il titolo del disegno di legge sia modificato, adottandosi (per esempio) la formula « ratifica del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100 e disposizioni penali per il controllo delle armi ».

Siffatta nuova intitolazione porrebbe chiaramente in luce la duplicità sostanziale del disegno di legge che in unità di contesto ha un doppio contenuto: la convalida di un provvedimento legislativo che, per il momento particolare in cui ha veduto la luce, manca di un crisma necessario; la estensione nel tempo dell'efficacia delle disposizioni enunciate nel testo precedentemente ratificato.

Senonchè è sembrato alla maggioranza della Commissione che (essendosi esclusa, per tutti i motivi di cui si dirà tra breve, la convenienza di introdurre modificazioni od aggiunte diverse da quelle già approvate dalla Camera dei deputati) non fosse il caso di fare adesso questione di mutamenti meramente preliminari e formali che ritarderebbero l'applicazione della legge, della quale ragioni di urgenza consigliano invece l'approvazione, tanto più che il Governo è stato autorizzato, secondo le disposizioni finali del disegno di legge, a pubblicare in un testo unico le norme della legge e del decreto 5 febbraio.

È chiaro che in sede di coordinamento dei due testi potranno essere soddisfatte le esigenze di precisione, che non sono in verità tali da richiedere di per sé il rinvio del disegno alla Camera dei deputati.

Una seconda questione pregiudiziale concerne la legittimità costituzionale del decreto legislativo 5 febbraio 1948.

È opinione della maggioranza della Commissione che non vi sia luogo a dubbi in proposito.

Se infatti il problema si pone con riguardo al passato, la maggioranza crede che a torto si sia tentato di impugnare la validità del decreto allegando motivi che giustamente non sono stati presi in considerazione dalla maggioranza dell'altra Camera. Non vi sono eccezioni che valgano a dimostrare la incostituzionalità di un provvedimento adottato dal Governo

in forza della legge che ha istituito l'Assemblea Costituente. Ciò posto, il decreto sul controllo delle armi può bene essere ratificato secondo le norme con le quali si è disciplinato il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento costituzionale.

Se invece l'eccezione di incostituzionalità si solleva rispetto alle norme nuove (destinate cioè a trovare applicazione dopo il 30 giugno 1948) la maggioranza esclude d'altra parte che si tratti di obiezioni fondate. Nulla vieta infatti di ritenere, in conformità degli articoli 71-72 della Costituzione della Repubblica, corretta la procedura di esame e di approvazione del disegno da parte della Camera e del Senato.

Da qualunque punto di vista si consideri la costituzionalità delle disposizioni che vengono all'esame del Senato, pare dunque alla maggioranza che nulla osti a tale esame.

Sgombrato il terreno da argomenti preliminari, si può passare alla questione di merito.

Su questo punto la maggioranza è d'avviso diverso della minoranza, la quale si oppone alla emanazione di ulteriori norme penali per il controllo delle armi, o per lo meno propone una serie di emendamenti al disegno approvato dalla Camera, mirando ad attenuare il rigore delle sanzioni punitive e ad allargare la casistica fino a contemplare l'ipotesi del fatto colposo.

Secondo la maggioranza, l'approvazione pura e semplice del disegno di legge nel testo trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza del Senato è imposta da motivi fondamentali, ai quali devono subordinarsi altri motivi, siano pure apprezzabili. Infatti le ragioni che richiedono l'approvazione sono così serie e urgenti da essere anteposte a tutte le altre.

Si tratta di ragioni di carattere politico ed etico; e quindi anche di carattere giuridico, se la morale fornisce l'anima alla legge positiva. Ed è che nelle attuali contingenze della vita nazionale la situazione fatalmente comanda una severa repressione dei fatti che si oppongono al disarmo, sotto pena di compromettere altrimenti la esistenza del regime democratico e di ritardare o ostacolare il completo ritorno alla normalità.

Tutti sono d'accordo che senza disarmo non può esservi una convivenza civile degna del nome. Tutti conoscono le ragioni per le quali, nel corso delle vicende seguite dall'8 settembre 1943 in poi, si è venuta a formare una situazione in cui il disarmo è diventato una necessità improrogabile. Ma le ferite dei popoli si rimarginano lentamente e così oggi non si può ancora dire che non vi siano in Italia troppe armi, le quali non possono essere lasciate a chi le detiene, senza danno o pericolo per la vita collettiva.

Nessuna valutazione soggettiva può togliere forza a questo dato di fatto. Nessuna considerazione preconcepita può far disconoscere che le armi devono servire solo per difendere la indipendenza del Paese. Questo basta di per sé a giustificare la severità del decreto legislativo 5 febbraio 1948 e del disegno di legge in esame.

In verità il bene protetto da queste norme penali non è solo la inviolabilità dello Stato, ma anche (per non dire innanzi tutto) la vita, la incolumità, la libertà di tutti i cittadini: di tutti che hanno abbastanza penato e sofferto per non desiderare che sia fra noi allontanato ogni residuo di violenza o di guerra civile e ristabilito per tutti l'impero della legge, espressione della volontà popolare.

Con questo si è detto abbastanza per mettere in chiaro la ragione giustificatrice della legge, la quale non è punto nè dettata dalla paura, nè eccezionale, ma (fuori di tutti questi tristi ricordi di un passato di oppressione e di dispotismo poliziesco) mira a consolidare un costume democratico e civile. Sarebbe pretendere troppe dalla natura umana lo sperare che l'ingente numero di armi non ancora potute rintracciare durante il quadrimestre in cui ha avuto vigore il decreto 5 febbraio non venga a costituire una tentazione operante in senso contrario all'ubbidienza della legge se non si tiene ferma la severità intimidatrice dei suoi precetti.

In quest'ordine di idee la maggioranza della Commissione ha ravvisata la necessità che le disposizioni speciali e temporanee sul controllo delle armi trovino applicazione per un ulteriore periodo di dodici mesi. E poichè non solo si ritengono non ancora venute meno le ragioni di queste norme, ma si reputa anche di dover

evitare soluzioni di continuità nella loro applicazione, questa relazione propone altresì che il disegno approvato dalla Camera dei deputati sia approvato dal Senato senza alcun emendamento.

In verità, se non vi fossero considerazioni preminenti in contrario, sarebbe agevole il fermarsi sui lati tecnici del disegno, dato che, da un tale punto di vista, la sua formulazione non è sempre impeccabile. Ma la maggioranza della Commissione crede anche a questo punto di dover sorvolare su esigenze di maggior precisione e correttezza e in questa convinzione è confortata (oltrechè dall'argomento che la *ratio legis* è tuttora viva ed efficace) da altre considerazioni, delle quali almeno due non vanno taciute: la prima che (cessata con il 30 giugno u. s. l'applicabilità delle disposizioni emanate il 5 febbraio) la presente carenza di norme speciali per la materia non potrebbe essere prolungata senza dar luogo a preoccupazioni; la seconda che (essendo stato opportunamente proposto dalla Camera che le disposizioni più favorevoli della legge nuova si applichino anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore) è anche nell'interesse di quanti verrebbero a soffrire il maggior rigore della legge che le norme più miti entrino rapidamente in applicazione; il che non potrebbe evidentemente accadere se l'approvazione del nuovo testo dovesse tardare anche a causa delle prossime ferie parlamentari.

Ecco perchè la maggioranza della Commissione non crede di poter accettare nè la proposta di attenuare in linea generale le pene nè quella di aggiungere nel nuovo testo una disposizione che preveda una pena minore per la ipotesi in cui il fatto sia commesso per colpa, nè infine la proposta di allungare il termine per l'entrata in vigore della legge (proposta, per verità, tanto meno giustificabile in quanto qui più che introdurre disposizioni nuove si confermano in sostanza norme già note e vigenti). Alle quali considerazioni si può aggiungere che, avendo l'altro ramo del Parlamento inserito nell'articolo 6 un capoverso che prevede una diminuzione di pena quando si tratti di fatti di lieve entità (singola arma, piccole quantità di munizioni ecc.), si è appagata l'esigenza di attenuare la severità della repressione nei casi meno gravi.

Ma poichè scopo essenziale della legge deve essere il rastrellamento delle armi, la maggioranza della Commissione non vede ragioni per non associarsi al voto della minoranza di far comunque seguire l'approvazione del disegno di legge da un ordine del giorno in cui si chieda al Governo, ferma la pubblicazione delle disposizioni sul controllo delle armi, l'emanazione di tempestivi provvedimenti di clemenza per coloro che già sono stati giudicati in base al decreto 5 febbraio e che, per l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di condanna, non possono avvantaggiarsi delle norme più favorevoli della nuova legge.

Con tutte le considerazioni che precedono la maggioranza della Commissione confida di avere chiarito i motivi per i quali si onora di

proporre al Senato l'approvazione senza modificazioni del testo approvato alla Camera dei deputati per la legge sul controllo delle armi: approvazione che si propone indipendentemente dalla modificazione del titolo perchè siffatto mutamento di pura forma potrà al più presto essere compiuto dal Governo in sede di redazione del testo unico già preveduto.

Per tali considerazioni la maggioranza confida che il Senato vorrà votare il disegno di legge il quale mira a una più efficace tutela della Repubblica e dei singoli, vuole essere strumento di pace e di civiltà e valido fattore per la ricostruzione morale della Patria.

Bo, *relatore per la maggioranza.*

## RELAZIONE DELLA MINORANZA

ONOREVOLI SENATORI. — È bene premettere che la presente relazione, stesa frettolosamente per l'urgenza disposta dal Senato, intende riassumere e chiarire sia l'atteggiamento tenuto in seno alla Commissione da quel gruppo di Senatori che si opposero alla ratifica ed alla proroga del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, e, soltanto per il caso che questa loro posizione non dovesse essere accolta dal Senato, proposero alcuni emendamenti; sia le proposte di altri Senatori che, pur manifestandosi favorevoli in massima alla ratifica ed alla proroga suggerivano anch'essi alcune modificazioni al testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Coloro che si opposero alla ratifica ed alla proroga del disegno di legge tennero presenti e condivisero i motivi di incostituzionalità e di merito già svolti nella relazione della minoranza alla Camera dei deputati e più ampiamente precisati durante la discussione dinanzi a quell'Assemblea.

Ma il Senato, con la sua consueta diligenza ha già preso certamente visione dei lavori che si sono svolti nell'altra Camera; appare perciò superfluo insistere sulle tesi già note e che si ritengono sempre valide.

Sia però ben chiaro che nessuna tendenza, nè palese nè recondita, esiste contro il disarmo da parte di quanti nella nostra Commissione si sono opposti all'approvazione del disegno di legge. Il disarmo è condizione unanimemente riconosciuta di convivenza civile, di pace e di garanzia per la rinascita del nostro Paese, soprattutto necessaria per i lavoratori che non devono essere turbati nel loro essenziale contributo al consolidamento dello Stato democratico e repubblicano e nei legittimi tentativi per il miglioramento del loro tenore di vita da manifestazioni di criminalità di cui essi specialmente furono e possono ancora essere le vittime.

Ma l'esigenza del disarmo non può consentire ai legislatori di superare, specialmente nel delicato settore della formazione della legge (e di una legge penale!), le norme della Costi-

tuzione, senza creare pericolosi precedenti da cui potrebbero scaturire sempre nuovi e più vasti arbitri; nè di sovvertire i principi fondamentali del diritto punitivo posti a garanzia di cittadini che possono essere innocenti o, comunque, non possono essere colpiti con pene assolutamente sproporzionate alla entità criminosa della loro azione od omissione; nè, infine, di violare le garanzie chiaramente stabilite dagli articoli 13 e 14 della Costituzione.

\* \* \*

Sorge però oggi un problema nuovo che il Senato dovrà esaminare e che la stessa maggioranza della Commissione si è posto.

Se dovessero esser superate le difficoltà già prospettate in ordine alla richiesta ratifica, ben diversa è oggi la situazione relativamente alla proroga.

È chiaro che una proroga è inconcepibile quando fra una legge temporanea e quella successiva sorge una frattura di continuità. Sarebbe veramente singolare che, dopo dieci giorni o dieci anni (e il tempo non conta), si proponesse la proroga, e non già il ripristino, di una legge non più in vigore. Prima ancora che le norme giuridiche più elementari, la logica ne sarebbe sovvertita.

Il problema è nuovo sotto questo profilo poichè il Senato dovrà discutere il disegno di legge di proroga dopo che, col 30 giugno, il decreto legislativo 5 febbraio 1948 ha cessato di aver efficacia. Ben altra poteva essere la situazione su cui si discusse alla Camera anteriormente a quella data; e già, anche nell'altro ramo del Parlamento, la questione fu esaminata quando, anche da parte di alcuni deputati che sostenevano il disegno di legge, si insisteva nel chiedere che i lavori relativi venissero conclusi con rapidità, riconoscendosi, anche esplicitamente, che se la nuova legge non fosse potuta entrare in vigore entro il 30 giugno, una sua proroga non sarebbe stata più concepibile.

Vi è poi un altro aspetto del problema che è nuovo soltanto in parte poichè esso fu prospettato e discusso anche alla Camera. Questo: che non si versa in tema di semplice proroga di una legge, ma di formazione di una legge nuova. E il problema diventa soprattutto evidente in questa sede in cui gli articoli del decreto legislativo 5 febbraio 1948 si presentano già emendati dall'altro ramo del Parlamento.

Per due ragioni decisive il Senato è dunque dinanzi al compito di formare una legge nuova: perchè essa è una legge diversa da quella di cui si richiese la semplice proroga e perchè è intervenuta oramai una soluzione temporale di continuità fra il decreto legislativo 5 febbraio 1948 e questa nuova legge.

Nulla vieterebbe che fosse il Senato ad esaminare per primo questa legge nuova.

Ma per la formazione delle leggi esistono precise norme nella Costituzione e nei regolamenti delle due Assemblee. Sorgono perciò due interrogativi: può considerarsi questo un disegno di legge proposto dal Governo? Evidentemente no: il Governo presentò alla Camera, il 4 giugno, un disegno di legge diverso, con una relazione relativa ad un articolo unico di pura ratifica e proroga, e non una legge nuova e non più prorogabile come l'attuale.

Può considerarsi allora come un disegno di legge di iniziativa parlamentare? Supponiamo che nessuno vorrà sostenere questa tesi, poichè ne mancano gli essenziali presupposti di procedura regolamentare.

Anche per questi motivi si propone dunque al Senato che il disegno di legge venga respinto.

\* \* \*

È apparso però necessario e doveroso considerare l'eventualità che il Senato approvi il passaggio all'esame degli articoli. Ed è stata dedicata una cura particolare a questo esame.

Si era anzi dapprima creato, in seno alla Sottocommissione nominata per una indagine preliminare, un clima di collaborazione in cui anche le tesi estreme, rispetto agli emendamenti da proporre al Senato, trovavano accostamenti e talvolta anche coincidenze. Senonchè, nella riunione del 2 corrente fu approvato dagli onorevoli colleghi del Gruppo della Democrazia Cristiana, con 10 voti contro 9 e 4 aste-

nuti, un ordine del giorno col quale si proponeva che, salvo diversa deliberazione del Senato, il testo già approvato dalla Camera non fosse emendato, affinchè, si diceva, in via eccezionale, per esigenze di ordine pubblico e di umanità nei riguardi di coloro che sono oggi detenuti, la legge potesse entrare in vigore nel minor tempo possibile, mentre la presentazione di emendamenti avrebbe imposto la necessità di rinviare il disegno di legge alla Camera.

Ci sia consentito di osservare che non esiste, in attesa della eventuale entrata in vigore della nuova legge, una *vacatio* se non relativa alla legge speciale, poichè restano sempre applicabili le sanzioni previste dal Codice penale; e nulla può far prevedere che nell'intervallo sorgano, per l'ordine pubblico, pericoli che i sequestri di armi, sempre possibili, e l'intervento della forza pubblica non riescano facilmente a reprimere.

Quanto ai detenuti in attesa di giudizio, un'ulteriore attesa, del resto breve, sarebbe largamente compensata dall'applicazione di una legge più organica, più razionale e più favorevole, quale parve dapprima proposito diffuso nella Commissione di proporre.

D'altronde il numero di coloro che sono in attesa di giudizio non sembra molto notevole, stando alle notizie comunicate; e molti di essi, dopo il giudizio di primo grado attendono quello di appello o di cassazione che, per le norme di procedura e per le esigenze dei ruoli, non potrà svolgersi che fra alcuni mesi. Invece, secondo la giustificazione che il Governo dà alla sua richiesta di proroga per un anno, ben più numerosi dovrebbero essere gli imputati che sarebbero giudicati, per fatti commessi sino al 30 giugno 1949, con norme che il Senato ritenesse inique o aberranti.

È giusto rilevare, a questo proposito, che alcuni dei Senatori della Commissione che si astennero dal votare l'ordine del giorno al quale ci riferiamo, precisarono che ad esso non poteva darsi carattere di pregiudiziale che vulnerasse il pieno esercizio della funzione legislativa del Senato; ed è pure doveroso riconoscere che anche il Gruppo della Democrazia Cristiana convenne in questa interpretazione.

Ed è appunto questa superiore esigenza costituzionale che deve esser tutelata. Non è

concepibile una rinunzia a questa funzione, specialmente quando si riconosca, come già è apparso per molti segni, che il Senato (la cui composizione qualitativa è già stata giustamente posta in risalto come degna del più alto prestigio) si convinca, in concreto, che il testo della legge approvato dalla Camera non è accettabile senza alcune modificazioni e ritocchi.

Proprio dinanzi alla prima legge sottoposta al suo esame (e ad una legge che, oltre alla sua delicatissima natura di legge penale, è anche una legge di eccezione, che contiene misure estremamente drastiche) il Senato non può che intervenire, sia pure con rapidità ma con la maggiore cautela, affinché il contributo sapiente della sua opera dia al Paese quella legge rassicurante e giusta che tutti i cittadini hanno il diritto di esigere dai legislatori.

\* \* \*

Una concessione potrebbe farsi alle esigenze alle quali accenna l'ordine del giorno già citato; e la presente relazione, nell'accingersi all'esame dei singoli articoli, vuole per prima accoglierla: quella di non immutare troppo profondamente il testo della legge proposto dal Governo e approvato dalla Camera.

È certo che tale testo appare spesso assai impreciso nelle sue formulazioni, in contrasto col nostro sistema di diritto punitivo, suscettibile delle più disparate interpretazioni dei giudici, imperfetto nella tecnica legislativa; e che sarebbe veramente opera degna della nostra Assemblea accingersi, con la sua alta autorità e con la sua riconosciuta competenza, a dargli radicalmente nuova forma.

Ma la presente relazione, salvo diverso apprezzamento del Senato, preferisce limitarsi ad alcune proposte di emendamenti per non infrangere l'armonia fra il decreto legislativo 5 febbraio 1948 e il nuovo testo di legge che col primo dovrà esser collegato; ed anche per testimoniare, ancora una volta, che non esiste alcun intento di svolgere opera di ostruzionismo. Perciò si supererà il disagio che sorge dinanzi a numerosi errori di tecnica legislativa ed anche a taluni errori giuridici e sostanziali del disegno di legge pervenuto al Senato, per precisare soltanto pochi emendamenti essenziali.

Non si possono, tuttavia, passare sotto silenzio le critiche più gravi che giustificano l'opposizione di merito al disegno di legge o, quanto meno, esigono che alcuni emendamenti notevoli siano ad esso apportati.

Siamo, infatti, in presenza di una legge che la stessa maggioranza riconosce tutt'altro che impeccabile: di una legge di eccezione che sovverte i presupposti più elementari del diritto punitivo, trasforma in reati dolosi reati sempre riconosciuti di natura contravvenzionale o configurabili soltanto come colposi; di una legge che preclude ogni indagine sul dolo specifico dell'agente anche quando il fatto da lui commesso si riveli puramente omissivo o determinato talvolta da semplice negligenza; di una legge che spesso colpisce indifferentemente con la stessa sanzione una pluralità di casi i più disparati, gravi o lievi o lievissimi, e offende il principio della proporzione fra l'entità criminosa del fatto e la pena; di una legge, infine, che - come fu già rilevato alla Camera dall'onorevole deputato Bertinelli del Gruppo di « Unità Socialista » - ha il difetto fondamentale di testimoniare la massima sfiducia nei giudici vietando alla loro discrezionalità ogni latitudine nel determinare le sanzioni adeguate al reato e costringendoli spesso, sotto la spinta imperiosa della equità e della necessità di una sostanziale giustizia, ad assolvere imputati colpevoli contro la loro intima convinzione, o ad escludere palesi aggravanti e a concedere inesistenti attenuanti; cioè a sovvertire quella legge che essi soltanto sono chiamati ad interpretare e ad applicare, il che offende il prestigio della Magistratura inducendola, sia pure per un impulso di generosità e di coscienza, ad invadere arbitrariamente una sfera che ad essa è preclusa ed offende tutti noi come legislatori per la indiretta ingerenza del potere giudiziario nel delicato settore della formazione delle leggi a noi esclusivamente attribuito dalla Costituzione.

\* \* \*

Un primo emendamento, la cui necessità la stessa maggioranza non disconosce, è diretto a superare, sia pure a traverso un artificio, la difficoltà già prospettata di ricollegare la

nuova legge al decreto legislativo che ha cessato oramai di aver efficacia.

Esso è relativo al titolo che dovrebbe così esser mutato: « Ratifica del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, e disposizioni penali per il controllo delle armi ».

Anche la formulazione dell'articolo unico dovrebbe esser corretta.

Si dovrebbe poi passare all'esame degli articoli già emendati dalla Camera.

*Art. 1.* - Si rileva che particolarmente ad esso va diretta la nostra critica sulle disparate casistiche colpite tutte da uguale sanzione. Se infatti possono apparir gravi ed allarmanti la fabbricazione o la importazione di armi o di esplosivi (e tuttavia anche queste ipotesi criminose non lo sono sempre) non lo è, per esempio, la semplice « cessione a qualsiasi titolo » di una parte di arma, sia pure atta all'impiego.

Appare perciò opportuno consentire ai giudici quella latitudine di apprezzamento nel commisurare la sanzione e nel concedere taluni benefici (almeno nei casi più lievi), che può conseguirsi soltanto disponendo limiti diversi e più equi fra i minimi ed i massimi della pena edittale.

E poichè, in questa, come nelle successive proposte di emendamenti, intendiamo persistere in quell'atteggiamento di rinuncia reciproca a posizioni estreme che aveva dapprima trovato generale consenso, nella fiducia di ritrovare questo consenso nell'Assemblea, ci limitiamo, anche differenziandoci dalle proposte di minoranza della Camera dei deputati, a chiedere che la pena edittale sia circoscritta fra i due e gli otto anni di reclusione, ferma restando la multa malgrado sia evidente la singolare innovazione di comminare una pena pecuniaria per reati che non incidono sul patrimonio, come fu giustamente rilevato dalla minoranza della Camera.

Alla prima seduta della Commissione è intervenuto il collega Senatore Giua per precisare, con la sua alta autorità di scienziato, che gli aggressivi chimici di cui si parla negli articoli 1, 2, 4, 6, non furono usati nell'ultima guerra e non possono esser posti in uso che da espertissimi tecnici e con particolari misure protettive, oppure consistono in materie ado-

perate nella industria e nell'agricoltura. Egli ha perciò suggerito di eliminare la loro menzione dal testo di legge anche per evitare che, fuori d'Italia, si possa pensare che nel nostro Paese tali aggressivi siano usati. Il senatore prof. Giua ha anche voluto presentare una sua breve memoria che resta allegata agli atti.

Si ritiene di accogliere la sua proposta con un emendamento soppressivo nei citati articoli.

*Art. 2.* - Si è pure notato, da vari colleghi, la eccessiva gravità della pena prevista nel decreto legislativo 5 febbraio 1948 in confronto soprattutto ai numerosissimi casi di lieve entità criminosa; si sono citati molti esempi e si è anche rilevata un'incongruenza: l'articolo 2, che contempla reati meno gravi di quelli previsti dall'articolo 1, parte, nel disegno di legge, da un minimo di pena inferiore, ma fissa il limite massimo nella identica misura.

Si propone perciò di fissare la pena minima in un anno e quella massima in sei anni.

Il collega Senatore Gonzales, ha poi lungamente ed efficacemente svolta la tesi secondo la quale spesso la detenzione di armi, munizioni ecc., costituisce un reato colposo e non doloso. Altri colleghi si sono associati richiamandosi anche alla casistica giudiziaria. Si propone, perciò, il seguente emendamento aggiuntivo come capoverso, nella formula suggerita dal Senatore Gonzales: « Qualora il fatto sia commesso per colpa si applica la sola multa ».

Questo opportuno emendamento varrà ad inquadrare più esattamente la responsabilità dell'agente nei casi in cui le risultanze escludano il dolo e ad evitare, da parte dei giudici, errori interpretativi che li inducano ad infliggere gravi pene immeritate a titolo di dolo quando il dolo non sussiste o ad assolvere, sempre ingiustamente, coloro che invece dovrebbero rispondere di un reato colposo.

Sembra pure opportuno aggiungere un altro emendamento esplicativo che elimini frequenti perplessità dei giudici e il ricorso a laboriose perizie tecniche.

Esso fu proposto alla Camera dall'onorevole Rescigno e respinto dopo una votazione il cui esito apparve dapprima incerto.



È il seguente:

« Per armi e munizioni da guerra si intendono quelle adottate per l'armamento delle truppe italiane o straniere ».

*Art. 3.* — La Commissione unanime ha accettato la soppressione approvata dalla Camera.

*Art. 4.* — Si propone di fissare le pene fra un minimo di sei mesi e un massimo di tre anni, data la lieve entità dell'infrazione.

*Art. 5.* — Si è rilevato che la pena prevista nel primo capoverso è eccessiva.

È stato pure osservato che il concetto di arma, precisato dalla norma generale dell'articolo 585 capoverso del Codice penale, comprende anche, genericamente, tutti gli strumenti atti ad offendere e perciò anche gli strumenti di lavoro che gli operai ed i contadini portano con sè e possono, talvolta, non deporre subito a casa o nelle officine o nei campi. È evidente la sproporzionata gravità delle sanzioni previste dal disegno di legge in questi casi che sono i più frequenti e nella maggior parte non dovrebbero esser neppure punibili.

È chiaro che il decreto legislativo si proponeva di reprimere ben altre ipotesi di pericolo per l'ordine pubblico; tuttavia spesso i giudici si sono trovati nella difficoltà di riconoscere quel « giustificato motivo » che è menzionato nell'articolo 585 del Codice penale e non richiamato nell'articolo 5.

Alcuni colleghi della Commissione hanno pure rilevato che il Legislatore ha voluto punire così gravemente soltanto i casi in cui fuori della propria abitazione si portino le pericolose armi da guerra, le parti di esse atte all'impiego, gli esplosivi ecc., elencati all'articolo 2.

Si sono quindi proposti tre emendamenti che la presente relazione accoglie.

Il primo consiste nel sostituire alla parola « arma », le parole: « armi da guerra o parti di esse atte all'impiego, esplosivi o altri congegni micidiali ».

Il secondo viene proposto in via subordinata per l'eventualità che venga respinto il primo; ed è un emendamento aggiuntivo che consiste nell'inserire, dopo la parola « porta » l'inciso « senza giustificato motivo ».

Il terzo emendamento riguarda la misura delle pene che si propone vengano stabilite fra i limiti di uno e di sei anni.

*Art. 6.* — Il testo che proviene dalla Camera è alquanto imperfetto nella sua tecnica legislativa, come è stato rilevato da numerosi colleghi della nostra Commissione. Evidentemente la discussione ardente svoltasi nell'altro ramo del Parlamento non ha consentito di armonizzare l'articolo in questione con quelli precedenti. Così si è ommesso di inserire l'ipotesi più grave dei « congegni micidiali » che deve esservi compresa come aggravante.

Ed è proprio da quella parte della Commissione la quale si oppone, in via principale, alla legge, che viene proposta questa nuova ipotesi per un aumento di pena.

Inoltre non sono stati coordinati gli aumenti e le diminuzioni; infatti si è ommesso di modificare più correttamente il disegno di legge per l'aumento e si è inserito un articolo aggiuntivo per la diminuzione che non risponde a sicuri criteri giuridici nè razionali.

Questi errori, oltre che rendere alquanto imperfetta la legge, possono dar luogo ad interpretazioni disparate anche in rapporto alle norme generali stabilite dagli articoli 63, 64, 65, 69 del Codice penale, sulle circostanze aggravanti e attenuanti comuni o specifiche e sul loro concorso.

Nel testo proveniente dalla Camera la misura dell'aggravamento di pena è disposta con la formula « fino ad un terzo » mentre più correttamente al secondo capoverso dell'articolo 5 si adottava la formula « sono aumentate » e nello stesso articolo 6 si inseriva, pure correttamente, la formula « diminuita », in armonia agli articoli 64 primo comma e 65 n. 3, del Codice penale.

Si è pure notato che nell'emendamento aggiuntivo approvato dalla Camera si stabilisce un'attenuante facoltativa, mentre ragioni di logica, di coerenza con l'obbligatorietà disposta per l'aggravante nello stesso articolo e di aderenza al nostro sistema di diritto punitivo esigono che, allorchè il giudice accerti e riconosca la sussistenza di condizioni stabilite dal Legislatore per l'applicazione di aggravanti o di attenuanti, sia tenuto ad applicare gli aumenti o le riduzioni.

Infine vari Senatori hanno criticato la formulazione dell'emendamento aggiuntivo approvato dalla Camera che contiene specificazioni inopportune e tali da determinare gravi perplessità nei giudici. Fra l'altro si è notato l'errore evidente di precisare che l'attenuante possa applicarsi al fatto relativo ad un'unica arma che può essere un mitra . . . o un cannone, come una semplice baionetta o una pallottola, ed a esplosivi, valutati con un criterio meramente quantitativo che è del tutto illogico ed antiscientifico.

Furono invece proposte due formule più semplici e comprensive, una dai Senatori Gonzales e Adinolfi, l'altra dal Senatore Sanna-Randaccio. Quella più idonea sembra questa ultima.

« *Se il fatto è di lieve entità le pene sono diminuite* ».

*Art. 7.* — Per l'armonia e l'equità della legge si propone la pena da uno a otto anni.

*Art. 8.* — Si è osservato che il termine di non punibilità appare troppo breve per coloro che, specialmente nel Mezzogiorno e nelle Isole, dispersi in lontane campagne, possono non aver notizia della entrata in vigore della legge anche se ad essa sia data larga pubblicità. E ciò specialmente perchè nel disegno di legge oggi presentato si prevede l'entrata in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, mentre nel decreto legislativo 5 febbraio 1948 si stabiliva l'entrata in vigore dopo 5 giorni.

Si propone perciò di sostituire alla parola « *quindici* » la parola « *trenta* ». Rileviamo, al riguardo, che a questo emendamento, proposto anche alla Camera, non si oppose neppure il relatore della maggioranza.

Non si condivide invece la proposta della minoranza della Camera per un articolo 8 bis diretto a stabilire una diminuzione di pena per chi effettui la consegna dopo il termine dell'articolo 8; le ragioni addotte in contrario dalla maggioranza e dall'onorevole Ministro appaiono convincenti.

*Art. 8 bis.* — Si propone un articolo aggiuntivo che elimini l'intollerabile contrasto, in questa prima legge sottoposta alle Camere dopo la promulgazione della Costituzione, fra

gli articoli 13 e 14 della nuova Carta Costituzionale e il sopravvivere di norme arbitrarie nella legge di Pubblica Sicurezza.

Anche quelle del Codice di procedura penale non sono ancora armonizzate allo Statuto della Repubblica; ma se ne discostano meno e contengono il principio di una garanzia mediante il controllo dell'autorità giudiziaria.

L'emendamento proposto è perciò il seguente:

*Art. 8 bis.*

« La ricerca delle armi e l'accertamento dei reati previsti dalla presente legge devono attuarsi secondo le norme del Codice di procedura penale ».

Il collega Senatore Gonzales ha suggerito altra formula nuova che contiene anch'essa elementi di garanzia e che potrà essere accettata qualora non prevalga la nostra.

*Art. 9.* — Non è giustificata l'efficacia della nuova legge per un intero anno. Quando fu emanato il decreto legislativo 5 febbraio 1948 si descrivevano le condizioni di pericolo per l'ordine pubblico come assai più allarmanti e si affermava che la legge era necessaria per garantire lo svolgimento pacifico di una campagna elettorale che determina sempre un clima incandescente. Le elezioni si sono svolte senza notevoli incidenti; e nulla, nella situazione del Paese, giustifica oggi il ripristino di questa legge d'eccezione e tanto meno la sua efficacia per un anno.

Si propone perciò che alla data « *30 giugno 1949* » sia sostituita quella del « *30 novembre 1948* ».

Si rileverà un errore nella prima copia del disegno di legge distribuito al Senato. Deve esser eliminato il riferimento all'articolo 697 primo comma.

Si accetta l'emendamento approvato dalla Camera relativo all'applicazione della legge più favorevole ai fatti commessi sotto « l'imperio » del decreto legislativo 1948, malgrado la sua imperfezione tecnica.

Resta invece qualche perplessità il successivo emendamento con cui si autorizza il Governo a pubblicare in un testo unico le disposizioni della presente legge e del decreto legislativo 5 febbraio 1948.

Esso può esser accettato soltanto se il Governo assuma l'impegno di attenersi rigorosamente al testo approvato dalle due Assemblee Legislative. Il Governo può infatti esser autorizzato a pubblicare un testo unico, non a coordinarlo introducendovi mutamenti.

*Art. 10.* — In relazione a quanto si è detto per l'articolo 8 pare opportuno tornare alla formula adottata nel decreto legislativo 5 febbraio 1948 e perciò disporre che la legge entrerà in vigore « nel quinto giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

\* \* \*

Infine, col consenso unanime della Commissione, si propone al Senato un ordine del giorno

che consenta di adeguare le pene già inflitte con sentenze irrevocabili per fatti commessi durante il periodo in cui fu in vigore il decreto legislativo 5 febbraio 1948, a quelle più favorevoli della nuova legge.

Non è possibile, senza violare il nostro sistema processuale, introdurre nella legge una norma che risponda a questa esigenza.

Ma l'esigenza esiste. Sono numerosi quei condannati che, per inesperienza, per errore od omissione dei difensori, e soprattutto perchè non potevano prevedere che di una legge temporanea venisse richiesta la proroga e in essa fossero inserite disposizioni più favorevoli, non impugnarono le sentenze, o che videro dichiarate inammissibili le loro impugnazioni.

TESTO DEL DECRETO LEGISLATIVO  
5 FEBBRAIO 1948, N. 100, PUBBLICA-  
TO NELLA GAZZETTA UFFICIALE  
N. 56 DEL 6 MARZO 1948

Art. 1.

Chiunque, senza licenza dell'autorità, fabbrica o introduce nello Stato o esporta o pone comunque in vendita o cede a qualsiasi titolo armi o parti di armi, munizioni, esplosivi o aggressivi chimici, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa sino a lire duecentomila.

Non si applica la precedente disposizione qualora si tratti di collezione di armi artistiche, rare o antiche.

Art. 2.

Chiunque detiene armi da guerra o parti di esse, munizioni da guerra, esplosivi, aggressivi chimici o altri congegni micidiali è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa sino a lire duecentomila.

Art. 3.

Chiunque, avendo notizia che nello stabile dove abita o dove esercita la sua attività o nelle appartenenze di esso si trovano armi, munizioni, esplosivi o aggressivi chimici, omette di farne denuncia all'autorità, è punito con la multa sino a lire duecentomila.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE  
APPROVATO DALLA CAMERA

RATIFICA E PROROGA DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 5 FEBBRAIO 1948, N. 100,  
RECANTE DISPOSIZIONI PENALI PER IL  
CONTROLLO DELLE ARMI.

*Articolo unico.*

Il decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni penali per il controllo delle armi, è ratificato, a sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, ed avrà efficacia, dalla entrata in vigore della presente legge fino al 30 giugno 1949, con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 1, primo comma, dopo le parole: o parti di armi, aggiungere le parole: atte all'impiego.*

*All'articolo 2, dopo le parole: o parti di esse, aggiungere le parole: atte all'impiego.*

*L'articolo 3 è soppresso.*

EMENDAMENTI PROPOSTI  
DALLA MINORANZA

RATIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO  
5 FEBBRAIO 1948, N. 100 E NUOVE DISPO-  
SIZIONI PER IL CONTROLLO DELLE ARMI.

*Articolo unico.*

Il decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni per il controllo delle armi è ratificato.

Le sue disposizioni avranno efficacia dalla entrata in vigore della presente legge con le seguenti modificazioni:

Art. 1.

*Sopprimere le parole: aggressivi chimici.  
Sostituire alle parole: da tre a dieci anni  
le parole: da due a otto anni.*

Art. 2.

*Sopprimere le parole: aggressivi chimici.  
Sostituire alle parole: da due a dieci anni  
le parole: da uno a sei anni.*

*Aggiungere i due seguenti capoversi:*

*Qualora il fatto sia commesso per colpa si applica la sola multa.*

*Per armi e munizioni di guerra si intendono quelle adottate per l'armamento delle truppe italiane o straniere.*

Art. 4.

Chiunque trasgredisce all'ordine legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi, le parti di esse, le munizioni, gli esplosivi o gli aggressivi chimici da lui detenuti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa sino a lire duecentomila.

Art. 5.

Chiunque, senza licenza dell'autorità, quando la licenza è richiesta, porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa sino a lire cinquantamila.

Soggiace alla reclusione da tre a dieci anni e alla multa sino a lire centomila, chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma, per cui non è ammessa licenza, ovvero una parte dell'arma medesima.

Se alcuno dei fatti preveduti dal presente articolo è commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, ovvero di notte, le pene sono aumentate.

Art. 6.

Le pene prevedute negli articoli precedenti sono aumentate da un terzo alla metà se il reato è commesso a fine sedizioso ovvero se, per la quantità o la qualità delle armi, delle parti di esse, delle munizioni, degli esplosivi o degli aggressivi chimici, il fatto è di rilevante gravità.

Art. 7.

Chiunque, al fine d'incutere pubblico timore e di suscitare tumulto o pubblico disordine, fa scoppiare bombe o altre macchine o materie esplodenti è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a dieci anni.

*All'articolo 4, dopo le parole: le parti di esse, aggiungere le parole: atte all'impiego; dopo le parole: gli aggressivi chimici, aggiungere le parole: o altri congegni micidiali, e dopo le parole: da lui detenuti, aggiungere le parole: legittimamente sino al momento dell'emana-  
zione dell'ordine.*

*All'articolo 5, secondo comma, dopo le parole: una parte dell'arma medesima, aggiungere le parole: atta all'impiego.*

*All'articolo 6, primo comma, alle parole: da un terzo alla metà, sostituire le parole: fino ad un terzo.*

*Allo stesso articolo, aggiungere il comma seguente:*

*Le pene stabilite negli articoli precedenti possono essere diminuite quando si tratti di una singola arma o di piccole quantità di munizioni, esplosivi o aggressivi chimici; e quando, per la qualità dell'arma, delle munizioni, esplosivi o aggressivi, il fatto debba ritenersi di lieve entità.*

*Identico.*

Art. 4.

*Sopprimere le parole: aggressivi chimici.*

*Sostituire alle parole: da uno a cinque anni le parole: da sei mesi a tre anni.*

Art. 5.

*Al primo capoverso sostituire alle parole: da tre a dieci anni le parole: da uno a sei anni.*

*Sostituire alla parola: arma le parole: armi da guerra o parti di esse atte all'impiego, esplosivi o altri congegni micidiali.*

*Oppure aggiungere dopo la parola: porta, le parole: senza giustificato motivo.*

Art. 6.

*Sopprimere le parole: fino ad un terzo.*

*Aggiungere dopo le parole: esplosivi, le parole: ed altri ordigni micidiali.*

*Sopprimere le parole: degli aggressivi chimici.*

*Al capoverso sostituire: Se il fatto è di lieve entità le pene sono diminuite.*

Art. 7.

*Sostituire alla parola: dieci la parola: otto.*

Art. 8.

Non è punibile chi, prima dell'accertamento del reato ed in ogni caso non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ottempera all'obbligo della denuncia o della consegna, precedentemente non osservato, delle armi, delle parti di esse, delle munizioni, degli esplosivi o degli aggressivi chimici.

Art. 9.

Il presente decreto ha efficacia sino al 30 giugno 1948 e sino a questa data non si applicano le disposizioni degli articoli 420, 695, primo comma, 697, secondo comma, 698 e 699 del Codice penale e le altre norme incompatibili con quelle del presente decreto.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore nel quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*L'articolo 8 è sostituito col seguente:*

Non è punibile chi, prima dell'accertamento del reato ed in ogni caso non oltre quindici giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, ottempera all'obbligo della denuncia o della consegna precedentemente non osservato.

*L'articolo 9 è sostituito col seguente:*

Sino al 30 giugno 1949 non si applicano le disposizioni degli articoli 420, 695, primo comma, 698 e 699 del Codice penale e le altre norme incompatibili con quelle della presente legge.

*L'articolo 10 è soppresso.*

Le disposizioni più favorevoli della presente legge si applicano anche ai fatti commessi sotto l'imperio del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

Il Governo è autorizzato a pubblicare in un testo unico le disposizioni della presente legge e del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100.

La presente legge entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

*Sostituire alla parola: quindici la parola: trenta.*

Art. 8 bis.

La ricerca delle armi e l'accertamento dei reati previsti dalla presente legge devono attuarsi secondo le norme del Codice di procedura penale.

Art. 9.

*Sostituire:* La presente legge ha efficacia sino al 30 novembre 1948.

Sino a tale data non si applicano ecc. ...

*All'ultimo comma sostituire alle parole: nel giorno stesso le parole: nel quinto giorno.*

BERLINGUER, relatore per la minoranza.

## ORDINE DEL GIORNO

« Il Senato invita il Governo a promuovere e adottare provvedimenti di indulgenza in favore dei condannati con sentenza irrevocabile in base al decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, per adeguare le loro pene a quelle più favorevoli della presente legge ».

Bo, relatore per la maggioranza.

BERLINGUER, relatore per la minoranza.